

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
4 maggio 1964, n. 618.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gerenzano (Varese).**

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gerenzano (Varese), già scuola di avviamento professionale a tipo commerciale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1964

Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 giugno 1964.

**Nomina del dott. Vito Sanzo a direttore generale della Amministrazione centrale dei lavori pubblici.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del predetto testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

##### Art. 1.

A decorrere dal 6 giugno 1964 il dott. Vito Sanzo, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, è nominato direttore generale (coefficiente 900) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con lo stipendio annuo lordo di L. 2.700.000, nonchè le altre competenze per legge spettantegli.

##### Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964

Registro n. 28, foglio n. 346

(5901)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.

**Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Perugia e Pesaro con la denominazione di: Strada statale n. 452 « della Contessa ».**

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale numero 219 « di Gubbio e Pian d'Assino » presso Madonna del Ponte-Valle della Contessa-innesto Strada statale n. 3 « Flaminia » in località Pontericcioni, della lunghezza di km. 14+800 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le Amministrazioni provinciali di Perugia e Pesaro;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 219 « di Gubbio e Pian d'Assino » presso Madonna del Ponte-Valle della Contessa-innesto Strada statale n. 3 « Flaminia » in località Pontericcioni, della lunghezza di km. 14+800, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 452 « della Contessa ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1964

Registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 248

(5968)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

**Determinazione dei salari medi, ai fini contributivi per il personale percentualista di aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Cagliari.**

#### IL MINISTRO

#### PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;